

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1986)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3237)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per evitare le doppie imposizioni derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, con Scambi di note, firmato ad Ankara il 29 settembre 1981

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea firmato ad Ankara il 29 settembre 1981, e relativi Scambi di note in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

AGREEMENT

between the government of the Republic of Turkey and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation.

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Italian Republic,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation in international traffic,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1.

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2.

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term « Turkey » means the Republic of Turkey, and includes any area beyond the territorial waters of Turkey which, in accordance with the laws of Turkey concerning the exploration and exploitation of the natural resources may be designated as an area within which the rights of Turkey with respect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

b) the term « Italy » means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

c) the terms « Contracting State » and « the other Contracting State » mean Turkey or Italy, as the context requires;

d) the term « person » includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term « company » means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purpose;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the expression « exercise of maritime and air navigation » means the professional activity of transportation by sea and air of persons, animals, goods and mail through proprietors, conductors, charterers and shipowners or operators of ships or aircraft, including the sale of passage tickets and similar documents for such transportation and any other activity directly incidental thereto;

h) the expression « international traffic » means any transport by a ship or an aircraft operated by a Turkish or Italian enterprise, except when the ship or the aircraft is operated solely between places situated in the territory of Turkey or of Italy;

i) the term « competent authority » means:

1. in the case of Turkey, the Ministry of Finance;
2. in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 3.

Income arising from the exercise of maritime and air navigation in international traffic performed under the national flag by an enterprise of a Contracting State engaged in such activity, shall be exempt in the other Contracting State from the income tax and any other imposition levied on behalf of that other State or of a local authority thereof on taxable income in that last mentioned State.

ARTICLE 4.

This Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year following that of the entry into force of the Agreement.

ARTICLE 5.

This Agreement shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year.

In such event, the Agreement shall cease to have effect for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year following that in which the notice of termination is given.

Done at Ankara on 29th September, 1981.

For the Republic of Turkey
General Director of Revenues
Ministry of Finance

Ahmet Senvar Dogu

For the Italian Republic
His Excellency
The Italian Ambassador

Bartolomeo Attolico

EXCHANGE OF NOTES

Your Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation, signed today, I have the honour to inform you that the Turkish side proposes that the two Governments agree they shall not claim any right over the payment of taxes not yet collected based on income derived from maritime and air navigation up to the 31st december 1980.

I have the honour to propose that this letter and Your reply confirming your approval of the foregoing will constitute an agreement between our two Governments.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Ankara, 29th September, 1981.

Firmato: Ahmet Servar Dogu

To His Excellency
Bartolomeo Attolico
Ambassador of Italy
ANKARA

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated today the contents of which are as follows:

« Your Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation, signed today, I have the honour to inform you that the Turkish side proposes that the two Governments agree they shall not claim any right over the payment of taxes not yet collected based on income derived from maritime and air navigation up to the 31st december 1980.

I have the honour to propose that this letter and Your reply confirming your approval of the foregoing will constitute an agreement between our two Governments ».

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of Italy agrees to the above.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Ankara, 29th September, 1981.

Firmato: Bartolomeo Attolico

To His Excellency
Ahmet Senvar Dogu

General Director of Revenues
Ministry of Finance

EXCHANGE OF NOTES

Your Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation, signed today, I have the honour to inform you that the Italian side proposes that the two Governments agree they shall not claim any right over the payment of taxes not yet collected based on income derived from maritime and air navigation up to the 31st december 1980.

I have the honour to propose that this letter and Your reply confirming your approval of the foregoing will constitute an agreement between our two Governments.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Ankara, 29th September, 1981.

Firmato: Bartolomeo Attolico

To His Excellency
Ahmet Senvar Dogu

General Director of Revenues
Ministry of Finance

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated today the contents of which are as follows:

« Your Excellency,

With reference to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation, signed today, I have the honour to inform you that the Italian side proposes that the two Governments agree they shall not claim any right over the payment of taxes not yet collected based on income derived from maritime and air navigation up to the 31st december 1980.

I have the honour to propose that this letter and Your reply confirming your approval of the foregoing will constitute an agreement between our two Governments ».

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of Turkey agrees to the above.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Ankara, 29th September, 1981.

Firmato: Ahmet Servar Dogu

To His Excellency
Bartolomeo Attolico
Ambassador of Italy
ANKARA

TRADUZIONE NON UFFICIALE**ACCORDO**

fra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

Il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana,

Animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2.

1. Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Turchia » designa la Repubblica di Turchia e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale della Turchia che, in conformità della legislazione turca concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti della Turchia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale italiano che, in conformità della legislazione italiana concernente la esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano la Turchia o l'Italia, come il contesto richiede;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » designa l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori, armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio ed analoghi documenti per tale trasporto, nonché ogni altra attività ad esso direttamente connessa;

h) l'espressione « traffico internazionale » designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa turca o italiana, ad eccezione del caso in cui il trasporto è effettuato esclusivamente fra località situate nel territorio della Turchia o dell'Italia;

i) l'espressione « autorità competente » designa:

- 1) per quanto concerne la Turchia, il Ministero delle finanze;
- 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 3.

I redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da un'impresa di uno Stato contraente esercente tale attività, sono esenti nell'altro Stato contraente dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione effettuata per conto di detto altro Stato o di un suo ente locale sui redditi imponibili in tale ultimo Stato.

ARTICOLO 4.

Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto

per le imposte relative a ciascun anno imponibile che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 5.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a che non sia denunciato da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto per le imposte relative a ciascun anno imponibile che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia.

Fatto ad Ankara il 29 settembre 1981.

Per la Repubblica di Turchia

Ahmet Senvar Dogu

Per la Repubblica Italiana

Bartolomeo Attolico

SCAMBIO DI NOTE

Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che da parte turca si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980.

Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi.

La prego di accogliere, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ankara, 29 settembre 1981.

Firmato: Ahmet Senvar Dogu

A Sua Eccellenza
Bartolomeo Attolico
Ambasciatore d'Italia
ANKARA

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che da parte turca si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980.

Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo italiano concorda in merito a quanto precede.

La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Ankara, 29 settembre 1981.

Firmato: Bartolomeo Attolico

A Sua Eccellenza

Ahmet Senvar Dogu

Direttore Generale delle Entrate
MINISTERO DELLE FINANZE

SCAMBIO DI NOTE

Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che da parte italiana si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980.

Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi.

La prego di accogliere, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ankara 29 settembre 1981.

Firmato: Bartolomeo Attolico

A Sua Eccellenza

Ahmet Sengar Dogu

Direttore Generale delle Entrate
MINISTERO DELLE FINANZE

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Eccellenza,

con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che da parte italiana si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980.

Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo turco concorda in merito a quanto precede.

La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Ankara, 29 settembre 1981.

Firmato: Ahmet Sengar Dogu

A Sua Eccellenza
Bartolomeo Attolico
Ambasciatore d'Italia
ANKARA